

## Accordo del 30 aprile 2008

Per l'Azienda:

Il Presidente Antonio Di Matteo, il Direttore Generale ing. Nunzio Lozito.

Per le OO.SS.

FIT -CISL Iacobazzi, Soldano

CISAL Venneri, Lauria

UGL Santeramo, Paglionico

CISAS Pesole, Roncone

CILDI Lamacchia, Volpe

SINAI Zonno


Le Parti come sopra indicate:

- Atteso che con atto dell'8/05/2007 a rogito del notaio dott. Paolo Di Marcantonio si è concluso il processo di fusione per incorporazione della STM Bari SpA in AMTAB Servizio SpA, avviato con deliberazione n° 69 del Consiglio Comunale di Bari del 13/06/2006;
- Atteso che la STM Bari ha cessato l'attività in data 14/05/2007 e tutto il personale è transitato alle dipendenze di AMTAB Servizio, ai sensi dell'art. 26 dell'allegato A al R.D. n° 148/31 e dell'art. 2112 del codice civile;
- Preso atto che sono state a suo tempo esperite le procedure ex art. 47 della legge 428/90, di modifica dell'art. 2112 del codice civile, in ordine ai riflessi della fusione sul personale interessato, da cui era emersa la necessità di armonizzare, pur nella specificità e diversità dei servizi complessivamente attualmente espletati dalla Società, in un nuovo Testo Unico degli Accordi Aziendali i trattamenti economici e giuridici differenziati in atto presso le due aziende, ancorché esse fossero derivate nel 2003 dalla scissione dell'allora AMTAB SpA;
- Considerato che il CCNL di riferimento è lo stesso per entrambe le aziende, e cioè il CCNL della mobilità stipulato da ASSTRA con le OO.SS.LL. e che al personale assunto per la gestione parcheggi è applicato l'allegato A "Disposizioni integrative per gli addetti ai servizi ausiliari per la mobilità" del CCNL 27/11/2000 anziché il R.D. n° 148/31;
- Atteso invece che, per quanto riguarda la contrattazione di secondo livello, gli accordi dell'AMTAB Servizio SpA, società incorporante, sono scaduti il 31/12/2006, come previsto dall'accordo aziendale del 21/03/2005, e sono in regime di proroga per il solo personale in forza a quella data in AMTAB Servizio SpA;
- Ritenuto che nella redazione degli accordi aziendali dovrà comunque tenersi conto della specificità dei diversi servizi svolti dalla Azienda, delle mansioni e dell'effettiva prestazione svolta dai dipendenti nell'azienda unificata, articolata in settori produttivi differenti per tipologia di produzione, gestione e carico lavorativo al fine di individuare un sistema

premiante della produzione e della produttività tendente altresì al miglioramento della qualità dei servizi offerti e percepiti dall'Utenza;

- Considerato che è possibile la crescita e l'affermazione dell'azienda con l'azione congiunta alla formazione, alla riqualificazione del personale allo scopo di essere pronti alle trasformazioni tecniche e tecnologiche ed ai nuovi conseguenti assetti organizzativi in un'azione sinergica e condivisa con le rappresentanze sindacali aziendali;
- Considerato che è obiettivo prioritario aziendale, nell'ottica dell'armonizzazione contrattuale, il raggiungimento del full time dei lavoratori part time provenienti dalla ex STM Bari SpA nel percorso già avviato con gli accordi sulla riqualificazione ad operatori di esercizio, sulla polifunzionalità e riqualificazione degli assistenti, sul completamento della prestazione lavorativa degli operatori di esercizio del trasporto dei diversamente abili con prestazioni di guida al TPL;
- Ritenuto necessario, sia pure nella scarsità delle risorse economiche disponibili, prevedere risorse economiche aggiuntive nella contrattazione di secondo livello nell'ottica del recupero dell'efficienza nella gestione, nei controlli e nell'organizzazione dei servizi aziendali con una premialità della produttività, dei lavoratori presenti, dei turni svolti nell'ambito dello svolgimento del servizio, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi aziendali di qualità del servizio offerto, di riduzione delle assenze e di riduzione dei costi di esercizio;
- Ritenuto infine che è necessario ed inderogabile, per l'individuazione dell'indennità di produttività giornaliera dovuta al lavoratore per turno e per servizio, eliminare i formalismi matematici e le modalità di conguaglio annuale sinora applicati;
- Dato atto, infine, che debbono intendersi abrogati tutti gli accordi o gli altri istituti normativi economici stipulati dalle due società non trasferiti nel presente accordo, da ritenere parte integrante e fondamentale nel redigendo nuovo testo unico;
- Visto l'accordo stipulato il 10 marzo 2008 con i rappresentanti delle OO.SS. CISAL, UGL, CISAS, CILDI e SINAI e lo scioglimento della riserva inviata da codeste OO.SS. in data 21 marzo 2008, nota prot. aziendale n° 5444;
- Visto l'accordo stipulato il 18 marzo 2008 con i rappresentanti territoriali della FIT-CISL;
- Viste le decisioni assunte dal CdA nella seduta del 23 aprile 2008 riguardo alla vertenza Testo Unico e comunicate a tutte le OO.SS. il giorno 28 aprile 2008;
- Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, le Parti hanno raggiunto il presente accordo riguardante la parte economica di secondo livello, da inserire sostanzialmente nel testo unico, che tratta le materie riservate dal CCNL alla contrattazione aziendale;

*Algo*  
*del*



2

1. Abolizione del premio di produzione e del Premio di risultato, nonché dei criteri di erogazione, erogazioni in acconto ed erogazione a conguaglio, così come definito nel testo unico attuale;
2. introduzione della indennità di produttività giornaliera calcolata su 26 giorni di presenza effettiva (comprendente ferie, permessi retribuiti per donazione sangue, congedo per lutto come da accordo vigente, permessi sindacali, festività) secondo le tabelle allegate, stabilite e calcolate con le risorse aggiuntive:
  - o tabella 7a per il personale di guida, coordinatori ed addetti, verificatori;
  - o tabella 7b per il personale di officina e di rimozione;
  - o tabella 7c per il personale non turnista (amministrativi e similari);
3. armonizzazione dell'indennità di produttività (ex premio di produzione) tra i diversi lavoratori - quelli già in organico dell'AMTAB Servizio SpA e quelli della ex STM Bari SpA incorporati per effetto della fusione - realizzata con un sistema di progressivo incremento le cui modalità e criteri sono di seguito definiti:

### 3.1 Personale di guida

- a) incremento progressivo dell'indennità di produttività del personale in organico all'AMTAB Servizio SpA, alla data della firma del presente accordo, con le modalità generali di seguito indicate:
  - 1) l'indennità di produttività giornaliera attribuita di riferimento sarà pari al 40% di quella dell'ex Premio di Produzione, per il personale di guida che non ha l'ex premio di produzione;
  - 2) l'indennità sarà incrementata annualmente nella misura del 5% per anno per i primi 4 anni e del 10% per i successivi 4 anni;
- b) in presenza di cambio di parametro (ad es. da 140 a 158) l'indennità di produttività giornaliera sarà trasformata percentualmente rispetto a quella del nuovo parametro (arrotondata per eccesso, ad es. se 61% sarà arrotondata a 65%, se uguale o superiore al 65%, per es. 66% sarà arrotondata al 70%) e subirà successivamente un incremento annuo del 10% fino al raggiungimento del 100%; il primo incremento avverrà dopo un anno di guida effettiva dalla data di riconoscimento del nuovo parametro;
- c) i successivi passaggi al 175 ed al 183 avverranno senza alcuna gradualità;
- d) una indennità di produttività pari al 60% dell'ex premio di produzione al personale ex STM in servizio di TPL a cui era stato già attribuito l'ex Premio di Produzione e fermo al 40% per effetto della scissione. L'incremento successivo sarà del 5% annuo;
- e) una indennità di produttività pari al 45% dell'ex premio di produzione al personale ex STM in servizio di TPL che attualmente non percepisce l'ex premio di produzione, ma solo una indennità giornaliera;

*more  
dot*

*[Handwritten signatures and initials]*

- 1) l'indennità di produttività giornaliera sarà pari al 45% dell'ex premio di produzione dalla firma dell'accordo sino al 31.12.2008;
  - 2) l'indennità di produttività sarà incrementata al 50% dell'ex premio di produzione dal 1° gennaio 2009;
  - 3) l'incremento successivo sarà del 5% annuo;
- f) una indennità di produttività giornaliera ai dipendenti assunti per il TPL dopo il 1° gennaio 2007 che attualmente non percepiscono alcuna indennità nella misura e nei tempi di seguito indicati:
- 1) una indennità di € 4,00 al giorno di effettiva presenza dalla data della firma del presente accordo al 30 agosto 2008;
  - 2) a partire dal 1° settembre 2008 sarà attribuita una indennità di produttività pari al 40% dell'ex premio di produzione per il parametro 140 operatori di esercizio;
  - 3) l'incremento successivo sarà del 5% annuo per i primi 4 anni e del 10% per i successivi 4 anni.

### 3.2 Personale non turnista (amministrativi e similari)

- a) restano confermate le indennità di produttività erogate in AMTAB Servizio SpA come da tabella c);
- b) per il personale non turnista dell'ex STM, che percepisce il 100% dell'ex premio di produzione, l'indennità di produttività giornaliera, a partire dalla data della firma del presente accordo, a quella corrispondente all'analogo parametro del personale di AMTAB Servizio SpA;
- c) al personale non turnista della ex STM Bari SpA, che è fermo al 40% dell'ex premio di produzione per effetto della scissione, l'indennità di produttività sarà incrementata del 5% annuo;
- d) al personale non turnista dell'ex STM che non percepisce l'ex premio di produzione, sarà riconosciuta una indennità di produttività pari al 40% dell'ex premio di produzione e subirà incrementi annuali del 5% fino al raggiungimento del 100% dell'indennità del parametro posseduto;
- e) in presenza di cambio di parametro (da 130 e/o 140 sino al 170/175 incluso) l'indennità di produttività sarà trasformata percentualmente rispetto a quella del nuovo parametro (arrotondata per eccesso, ad es. se 61% sarà arrotondata a 65%, se uguale o superiore al 65%, per es. 66 % sarà arrotondata al 70%) e subirà successivamente un incremento annuo del 5 %;
- f) i successivi passaggi dal 170/175 in poi avverranno senza alcuna gradualità.

### 3.3 Personale turnista dell'area tecnica (officina)

- a) si farà riferimento alle indennità di produttività così come determinati nella tabella 7b;

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

- b) al personale turnista della ex STM Bari SpA, che è fermo al 40% dell'ex premio di produzione per effetto della scissione, l'indennità di produttività sarà incrementata del 5% annuo;
- c) per il personale turnista dell'ex STM che non percepisce l'ex premio di produzione, sarà riconosciuta una indennità di produttività pari al 40% dell'ex premio di produzione e subirà incrementi annuali del 5% fino al raggiungimento del 100% dell'indennità del parametro posseduto.
- d) In presenza di cambio di parametro (da 130/140 a 160/170) l'indennità di produttività sarà trasformata percentualmente rispetto a quella del nuovo parametro (arrotondata per eccesso, ad es. se 61% sarà arrotondata a 65%; se uguale o superiore al 65%, per es. 66 % sarà arrotondata al 70%) e subirà successivamente un incremento annuo del 5% fino al raggiungimento del 100%;
- e) i successivi passaggi dal 170 in poi avverranno senza alcuna gradualità.

### 3.4 Personale del settore sosta e del trasporto disabili

1. Le Parti stipulanti il presente accordo concordano sull'obiettivo primario del raggiungimento del full time.
  2. Le Parti stipulanti il presente accordo concordano di rivedersi dopo il raggiungimento dell'obiettivo del full time, per definire ed individuare un sistema premiante che tenga conto della specificità dei servizi e della polifunzionalità.
  3. Il sistema premiante per gli addetti del settore sosta terrà conto della produttività giornaliera e sarà misurato da indicatori che tengano conto sia del tipo di servizio effettuato (ad esempio ausiliari motorizzati), del numero di verbali redatti per infrazione al Codice della Strada, delle vendite di titoli di sosta, della polifunzionalità prestata nell'ambito dei servizi aziendali (dal/al settore sosta e dall/all'assistenza trasporto dei diversamente abili).
  4. Il sistema premiante per gli addetti della sosta e dell'assistenza nel trasporto dei diversamente abili sarà definito entro il 31 dicembre 2008.
  5. Agli operatori di esercizio dei trasporti di complementari, part-time o full-time, quando effettuino la loro prestazione lavorativa di guida nel TPL, sarà riconosciuta l'indennità di produttività giornaliera prevista per il turno, pari al 40% dell'ex premio di produzione previsto per gli operatori di esercizio del settore TPL.
4. In accordo ed in applicazione di quanto previsto dal contratto nazionale si istituisce, per il personale di guida del TPL, il **Premio di Risultato** che sarà erogato al raggiungimento degli **obiettivi** così determinati:
- a. Riduzione delle assenze per malattie ed infortuni di almeno 2 punti percentuali rispetto a quella di riferimento del 2007 (8,77% da verificare congiuntamente), calcolate e verificate omogeneamente;

*Handwritten note:*  
 4. In accordo ed in applicazione di quanto previsto dal contratto nazionale si istituisce, per il personale di guida del TPL, il Premio di Risultato che sarà erogato al raggiungimento degli obiettivi così determinati:

*Handwritten signatures:*  
 [Multiple illegible signatures in black ink]



